



**CIRCOLARE N. 20**  
**2012/2013**  
**DEL 30 OTTOBRE 2012**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 12 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 12 – 2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “IVA per cassa – Nuova disciplina dal 1° dicembre 2012”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

29 ottobre 2012

prot. 11.498

## UFFICIO STUDI TRIBUTARI

### Circolare n. 12 - 2012

Oggetto: IVA per cassa – Nuova disciplina dal 1° dicembre 2012 –

Il Ministro dell'Economia e delle finanze ha firmato il decreto dell'11 ottobre 2012, in corso di pubblicazione sulla G.U., di attuazione del nuovo regime opzionale dell'IVA per cassa, che andrà ad interessare le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° dicembre 2012, introdotto con l'art. 32-bis del cd. "Decreto Sviluppo" 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il nuovo regime sostituisce quello introdotto dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede che ai contribuenti con un volume d'affari annuo non superiore a 200.000 euro, è consentito, di volta in volta, il pagamento dell'IVA per cassa, ossia di corrispondere l'IVA dovuta al momento dell'incasso del corrispettivo relativo alle fatture emesse.

Il nuovo regime, in vigore dal prossimo 1° dicembre, prevede che potranno avvalersi della "contabilità IVA per cassa" i soggetti IVA che ne faranno formale richiesta – opzione – con un volume di affari annuo **non superiore a due milioni di euro**, relativamente alle operazioni "business to business", cioè a quelle effettuate tra soggetti IVA (imprese, professionisti).

Sono esclusi dalla nuova disciplina i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA, tra i quali, si ritiene, vanno ricompresi i soggetti che optano per la legge n. 398 del 1991.

Nel decreto è precisato che il volume d'affari è costituito dall'insieme delle operazioni effettuate nel periodo a prescindere dall'incasso o meno delle fatture emesse.

Per i soggetti che opteranno per il nuovo regime IVA per cassa, l'IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di imprese o professionisti, diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, e, cioè, quando la fattura viene incassata.

La scelta dell'IVA per cassa ha valore, però, per gli stessi soggetti, anche ai fini della detrazione dell'IVA esposta nelle fatture ricevute, che può aver luogo soltanto al momento del pagamento del relativo corrispettivo.

In definitiva, i soggetti che optano per la contabilità IVA per cassa, verseranno l'IVA a debito nella liquidazione IVA del periodo dell'incasso (mensile/trimestrale) ma dovranno detrarre l'IVA a credito delle fatture ricevute solo nella liquidazione del periodo del loro pagamento.

La fattura, anche se non incassata, dovrà essere registrata nel mese di emissione ed è funzionale ai fini del calcolo del volume d'affari annuale del cedente o del prestatore del servizio.

Il superamento del limite di due milioni di euro in corso d'anno, comporta la decadenza dal regime di favore per tutte le operazioni attive e passive che verranno effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.

Pertanto, a tutte le operazioni effettuate anche dopo il superamento del limite dei due milioni di euro, potrà essere applicata l'IVA per cassa, purché effettuate entro e non oltre il mese in cui è stata effettuata l'operazione con la quale il limite predetto è stato superato.

Nelle fatture emesse in regime di contabilità IVA per cassa, dovrà essere indicata la specifica annotazione che si tratta di operazione effettuata con "IVA per cassa", ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Se l'incasso o il pagamento di una fattura è parziale, l'IVA diviene esigibile o detraibile e, quindi, va computata nella relativa liquidazione periodica, in proporzione all'importo pagato o incassato.

L'IVA relativa alle operazioni attive e passive diventa, comunque, esigibile e dovrà essere pagata o detratta dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Soltanto per le operazioni attive il limite annuale non si applica se il cessionario o committente viene assoggettato, prima del decorso dell'anno, a procedure concorsuali o esecutive.

E' importante sottolineare che, a differenza del regime sostituito dalla nuova normativa, **il soggetto destinatario della fattura** emessa da un soggetto che ha optato, come evidenziato nella fattura stessa, per il regime IVA per cassa, **che non opta o non rientra nel regime medesimo dell'IVA per cassa**, può detrarre l'IVA esposta nella fattura ricevuta a prescindere dal momento in cui provvederà ad effettuare il pagamento della stessa.